

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, in tema di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, in base al quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, oltre che per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, i dati e le informazioni indicate al comma 1, lett. f), dello stesso articolo 14, inerenti alle attestazioni e dichiarazioni di cui all’articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, relative, tra l’altro, alla situazione patrimoniale e reddituale dell’interessato e del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, ove gli stessi vi consentano; vista la sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del menzionato articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui al comma 1, lett. f), dello stesso articolo 14 indistintamente per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, riguardanti gli incarichi di Segretario Generale di Ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in Uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, nonché gli incarichi con funzione dirigenziale di livello generale; preso atto che, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, con delibera 26 giugno 2019, n.586, ha revocato la sospensione dell’efficacia della propria precedente delibera 8 marzo 2017, n.241, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione a tutti i dirigenti pubblici delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, lett. c) ed f), del predetto decreto legislativo n.33/2013, e ha contestualmente fornito indicazioni operative sul nuovo ambito di applicazione della normativa in argomento; considerato che, in tale contesto, l’ANAC ha precisato in particolare: - la necessità di adozione da parte delle amministrazioni non statali, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte Costituzionale, di un apposito *atto organizzativo* volto ad individuare le posizioni dirigenziali soggette al regime di *trasparenza rafforzata*, in quanto equivalenti a quelle dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.165/2001, atto da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente* del rispettivo sito istituzionale; - che il rinvio al citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.165/2001 va inquadrato nella motivazione complessiva della menzionata sentenza della Corte Costituzionale e funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, la

graduazione degli incarichi dirigenziali ritenuta indispensabile dalla Corte Costituzionale stessa per assicurare la salvaguardia di livelli minimi di trasparenza dei dati personali, in relazione alle rispettive attribuzioni, ai compiti propositivi, organizzativi e gestionali svolti, nonché con riferimento alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti, a tal fine, i titolari di Uffici che presentano al loro interno una struttura complessa articolata in Uffici dirigenziali generali e non; vista la nota a firma congiunta della Direzione Centrale Trasparenza, Anticorruzione, Protezione Dati Personali e Relazioni con il Pubblico e della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione del 22 novembre 2022, con la quale viene sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo uno schema di *atto organizzativo* ricognitivo delle posizioni dirigenziali dell'ACI da assoggettare al regime di *trasparenza rafforzata*, sul quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; tenuto conto dell'attuale assetto della dirigenza centrale e periferica dell'Ente, nonché della declaratoria delle competenze e dell'articolazione di ciascuna struttura, come definite nel vigente Ordinamento dei Servizi; considerato che l'atto organizzativo proposto risulta in linea con la citata sentenza della Corte Costituzionale e con le indicazioni al riguardo fornite dall'ANAC, in quanto individua quali posizioni dirigenziali soggette al predetto regime di *trasparenza rafforzata* quelle di 1° fascia riferite alle Direzioni centrali e compartimentali, nonché le posizioni dirigenziali afferenti alle strutture e alle unità progettuali della Sede centrale equivalenti a quelle di 1° fascia, in considerazione della complessità della rispettiva articolazione ovvero delle rispettive funzioni e competenze di gestionali o strategiche; **approva** all'unanimità l'atto organizzativo ricognitivo delle posizioni dirigenziali dell'Ente soggette al regime di trasparenza rafforzata di cui all'articolo 14, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione e la Direzione Centrale Trasparenza, Anticorruzione, Protezione Dati Personali e Relazioni con il Pubblico sono incaricate di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza.”.



Automobile Club d'Italia

**RICOGNIZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI SOGGETTE
AL REGIME DI "TRASPARENZA RAFFORZATA"
(art. 14, c. 1 lett. f) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)**

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente atto organizzativo, in attuazione della delibera n. 586 approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 26 giugno 2019, è finalizzato alla ricognizione delle posizioni dirigenziali dell'Ente, per le quali - alla stregua del regime di "trasparenza rafforzata" di cui all'art. 14 c. 1, lett. f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") - l'Amministrazione deve adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi alla situazione reddituale e patrimoniale.

**Art. 2
(Identificazione delle posizioni dirigenziali dell'ACI soggette all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 c. 1 lett. f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)**

1. Le "posizioni dirigenziali" di cui al precedente art. 1 sono identificate con riferimento alla titolarità dei "posti di 1^a fascia" o degli "incarichi equivalenti di 1^a fascia", nell'ambito della Sede Centrale, nonché delle "Direzioni compartimentali di 1^a fascia", considerata la complessità ovvero l'elevato livello gestionale o strategico delle funzioni e competenze attribuite dall'Ordinamento dei Servizi dell'ACI alle Strutture centrali e periferiche, di seguito indicate secondo la denominazione alla stato vigente:

- DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO;
- DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE;
- DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE;
- DIREZIONE TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, PROTEZIONE DATI PERSONALI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO;
- DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI;
- DIREZIONE ANALISI STRATEGICA PER LE POLITICHE DEL GRUPPO;
- DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E IL TURISMO;
- DIREZIONE ISPettorato GENERALE E AUDIT;
- DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE;
- DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA, FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI;
- UNITÀ PROGETTUALE "ATTUAZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA FEDERAZIONE ACI";
- STRUTTURA TEMPORANEA DI MISSIONE PER I PROGETTI COMUNITARI PER L'AUTOMOTIVE ED IL TURISMO;



- DIREZIONE COMPARTIMENTALE TOSCANA, LIGURIA, UMBRIA, SARDEGNA, MARCHE, EMILIA ROMAGNA CON CONTESTUALE RESPONSABILITÀ DELL'AUTOMOBILE CLUB DI FIRENZE E CON IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI;
- DIREZIONE COMPARTIMENTALE PIEMONTE, VAL D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA CON CONTESTUALE RESPONSABILITÀ DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MILANO;
- DIREZIONE COMPARTIMENTALE LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA E SICILIA.

Art. 3

(Aggiornamento delle posizioni dirigenziali dell'ACI soggette all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 c. 1 lett. f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. In caso di modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'ACI, il presente atto organizzativo è aggiornato alla stregua dei criteri adottati nel precedente art. 2.

Art. 4

(Pubblicità)

1. Il presente atto organizzativo è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ACI, sottosezione "Atti generali", e collegato con un link alla sottosezione della stessa sezione "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti.

